



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Procedura aperta per il servizio di catering suddiviso in n. 5 lotti

Lotto 3 – Lunch/dinner a buffet

CIG 8923420F1F

Gara telematica n. 102841

CAPITOLATO SPECIALE



Termini	Definizione
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara.
Capitolato Prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche del Servizio.
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata/raggruppanda, che presenteranno Offerta per la Gara.
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione.
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale Lotto 3, Capitolato Prestazionale Lotto 3 e relativi allegati, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo.



Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.
Opzione	Modifiche contrattuali previste per i servizi oggetto dell'appalto durante il periodo di validità contrattuale.
Rappresentante del Concorrente	Colui che la legge o la volontà delle parti indica come rappresentante del Concorrente nel corso della Gara.
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Alessandra Montresor
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Alex Pellacani - pec: ateneo@pec.unitn.it .
Servizio	I servizi di catering per lunch/dinner a buffet oggetto del Lotto 3.
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento.



Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") nell'ambito della propria attività di formazione, convegnistica ed eventi istituzionali, i Servizi di catering per lunch/dinner a buffet (di seguito indicato come "Servizio") in occasione dell'organizzazione di tali attività, con caratteristiche tali da far fronte alle specifiche di cui al presente Capitolato Speciale Lotto 3 e al Capitolato Prestazionale Lotto 3 e relativi allegati.

Art. 1 - Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto per il Servizio disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal D.lgs. 50/2016.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

L'oggetto del Contratto è il Servizio di catering per lunch/dinner a buffet di cui al presente Capitolato speciale Lotto 3 e al Capitolato Prestazionale Lotto 3. Trattasi di un contratto di somministrazione a prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 1559 del codice civile.

Le prestazioni minime del Servizio sono riportate nel Capitolato Prestazionale Lotto 3 e sono da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali. Detto contenuto sarà integrato con l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore i cui ampliamenti e modalità esecutive entreranno a far parte dell'oggetto del Contratto.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale

Art. 3 – Svolgimento del servizio

Il numero stimato di richieste del Servizio nel periodo di vigenza contratto per le diverse tipologie, come riportato al paragrafo 1 del Capitolato Prestazionale Lotto 3, è da intendersi come meramente indicativo.

Luogo, data, orario, tipologia e numero di partecipanti relativi a ciascuna tipologia di Servizio saranno comunicati con le modalità previste al paragrafo 2 del Capitolato Prestazionale Lotto 3.

Nello svolgimento del Servizio l'Appaltatore dovrà garantire elevata qualità, accuratezza e professionalità.

Art. 4 - Durata del Contratto

Il Servizio oggetto del presente Contratto avrà durata di mesi 24 dalla data di stipula del contratto.

Sarà facoltà di UniTrento di attivare le Opzioni:

- di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi;
- di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

In relazione alle misure che saranno assunte per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ad oggi non prevedibili - che comportino l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente capitolato, il contratto potrà essere sospeso previo accordo tra Appaltatore e UniTrento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare per la disposizione del comma 7. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere richiesto nell'ipotesi di sospensione concordata e imputabile all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 5 - Valore complessivo del contratto e corrispettivi contrattuali

Il valore complessivo massimo del Contratto sarà determinato:

- applicando la percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore sull'importo a base di gara di € 130.125,00 (oltre € 3631,31 per oneri della sicurezza rischi interferenziali e oneri Covid-19) e sull'importo delle seguenti Opzioni:
- di modifica in aumento dell'importo contrattuale per il primo biennio di vigenza contrattuale per le prestazioni di Servizio richieste per l'importo massimo di € 26.025,00;
- di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi per l'importo massimo di € 130.125,00;
- di modifica in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque per un importo complessivo massimo di € 13.012,50.

L'Appaltatore si impegna ad accettare sino al valore massimo complessivo sopra stabilito e



alle condizioni previste, ordinativi di fornitura dei Servizi indicati nel Capitolato Prestazionale Lotto 3.

UniTrento non assume l'obbligo di attivare ogni tipologia di Servizio prevista nel Capitolato Prestazionale Lotto 3.

Trattandosi di un contratto a misura i corrispettivi saranno determinati sul numero effettivo di servizi richiesti da UniTrento nel periodo di vigenza contrattuale. Per ciascun servizio il corrispettivo sarà determinato dal numero dei partecipanti indicati da UniTrento all'atto della "conferma del numero effettivo dei partecipanti" di cui al paragrafo 2 punto 4 del Capitolato Prestazionale Lotto 3 moltiplicato per i prezzi unitari offerti in fase di gara.

I quantitativi indicati nel Capitolato Prestazionale Lotto 3 paragrafo 1 sono indicativi e non vincolanti per UniTrento in quanto stimati sulla base dei consumi storici e delle presunte nuove esigenze di UniTrento.

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e per la durata dell'Opzione di rinnovo se attivata da UniTrento, e si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare i Servizi in conformità ai documenti di gara. I prezzi unitari offerti sono comprensivi di tutti gli oneri e spese ancorché non specificatamente indicati nei documenti contrattuali, ma comunque necessari per l'esecuzione dei Servizi.

Art. 6 - Condizioni e modalità di pagamento dei corrispettivi contrattuali

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.

La fattura, da emettere per ogni singolo servizio, va intestata a: Università degli studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento e deve riportare: il CIG, il codice univoco Ufficio che sarà indicato nel singolo ordinativo. il numero del contratto ed essere emessa con Esigibilità codice "S" Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali e all'esito positivo della verifica di corretta esecuzione di cui all'art. 7 che segue. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 18 che segue.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.



Sull'importo netto progressivo sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità e previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di corretta esecuzione. I termini sopra indicati saranno sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 7 – Verifiche corretta esecuzione e certificato regolare esecuzione finale

Per ogni singolo Servizio UniTrento procederà alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'esito positivo di ciascuna verifica di corretta esecuzione è condizione indispensabile per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 6 che precede.

Le deficienze riscontrate nell'esecuzione del servizio, i ritardi e le altre eventuali inadempienze saranno comunicate da ciascun referente della struttura richiedente il singolo servizio al Direttore dell'esecuzione e al Responsabile del procedimento che procederà alla formale contestazione.

Il certificato regolare esecuzione finale verrà emesso nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016; a tal fine UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 8 - Oneri ed obblighi contrattuali

Nell'esecuzione dei Servizi l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei documenti contrattuali, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari.

Art. 9 - Clausola di non esclusività

Al presente contratto non si applica l'art. 1567 del codice civile e pertanto è facoltà di UniTrento affidare le prestazioni oggetto del presente capitolato ad altri operatori economici.



Art. 10 - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del Servizio con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 11 - Direttore dell'esecuzione del Contratto

In sede di stipula del Contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione e per ciascun Servizio verrà individuato il referente della struttura ordinante, il cui nominativo sarà indicato nella richiesta di attivazione del Servizio di cui al paragrafo 2 del Capitolato Prestazionale Lotto 3.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con il supporto dei referenti delle strutture richiedenti il servizio, curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto, verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le eventuali inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni e provvederà a informare il Responsabile del procedimento.

Art. 12 - Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 10 che precede ed avverranno a mezzo PEC o e-mail ove previsto.

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore,



entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 13 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 19.01.2018 n. 31.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 15 – Penalità

Nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali:

- a) uno per mille del Corrispettivo contrattuale per ogni 10 (dieci) minuti di ritardo nell'inizio della distribuzione del cibo e delle bevande rispetto all'orario fissato da UniTrento nell'attivazione del Servizio in conformità al paragrafo 2 del Capitolato Prestazionale Lotto 3, fino al massimo di 30 (trenta) minuti;
- b) Euro 100,00 (Euro cento/00) nel caso di allestimento e qualità del Servizio non conformi ai documenti contrattuali e, nello specifico, alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale



Lotto 3;

c) Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni alimento somministrato di qualità o caratteristiche non conformi ai documenti contrattuali e, nello specifico, alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale Lotto 3;

L'importo della penale sarà trattenuto direttamente dai corrispettivi contrattuali o sulla garanzia definitiva.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- mancata esecuzione del Servizio nei tempi e nei modi previsti dai documenti contrattuali ovvero erogazione del Servizio con ritardo superiore a 30 (trenta) minuti;
- qualora il personale impiegato nell'esecuzione del Servizio non sia in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente;
- nel caso di applicazione per più di due volte della penale per il ritardo nell'esecuzione del Servizio di cui all'art. 15 lettera a), che precede;
- nel caso di applicazione per la terza volta della penale di cui all'art. 15 lettera b) che precede;
- nel caso di applicazione per la terza volta della penale di cui all'art. 15 lettera c) che precede;
- qualora fosse riscontrata la presenza di alimenti scaduti, adulterati, avariati o contenenti sostanze nocive, o comunque non conformi alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità;
- l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale, grave inadempimento contrattuale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare la garanzia definitiva, che fosse stato anche parzialmente escusso;
- l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per

la stipula del Contratto;

- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale;
- nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 17 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto con scadenza corrispondente al termine contrattuale.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e le spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

Art. 18 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9 bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata ad Ufficio Contabilità fiscale. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente notificate.



Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione.

L'Appaltatore provvede altresì a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione:

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 19 - Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli eventualmente indicati nei Documenti di Gara come espressamente a carico di UniTrento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di garantire la qualità e la continuità nell'erogazione dei Servizi previsti dai documenti contrattuali;

Art. 20 Riservatezza e trattamento dei dati

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali.

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli altri soggetti coinvolti



Art. 20 bis – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali” (di seguito anche “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rp@unitn.it.

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall’Università nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la finalità di stipulazione ed esecuzione del contratto nonché per l’adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la stipulazione ed esecuzione del contratto e il mancato conferimento determina l’impossibilità di procedere alla stipula.

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l’interessato e presso altri soggetti esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un’adeguata sicurezza.

Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità nonché per l’adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito



dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa pubblicata sul portale di Ateneo al seguente link: <https://www.unitn.it/privacy>

Non ravvisandosi per il presente appalto i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 21 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale Lotto 3 sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita ne riduce comunque la responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 22 – Utilizzo del nome e del logo dell'Università di Trento

UniTrento non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale, né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Ateneo se non previa autorizzazione da parte di UniTrento.

Art. 23- Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 24 - Personale dell'Appaltatore



L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e in particolare a quanto disposto dall'art. 32 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Durante il Servizio il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 25 - Coordinamento per la sicurezza

Al fine di ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Aggiudicatario e UniTrento, prima della stipula del contratto, si trasmetteranno reciprocamente le informazioni/documentazione prevista dal Decreto legislativo.

Dopo la stipulazione del Contratto ma prima dell'inizio del Servizio e durante la vigenza contrattuale, il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione di UniTrento parteciperanno a delle riunioni congiunte con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di UniTrento o suo delegato ed effettueranno dei sopralluoghi al fine di identificare preliminarmente delle zone adeguate all'allestimento dei Servizi richiesti nelle diverse sedi stabilendo anche degli standard di allestimento. A seguito delle riunioni, UniTrento curerà l'adeguamento del D.U.V.R.I. di cui sopra, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Eventuali ulteriori misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, siano esse organizzative o rappresentate da allestimenti specifici, saranno a carico di UniTrento.

Art. 26 - Subappalto e subforniture



Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti del Servizio che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.19 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di regolare esecuzione UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 27 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione relativa al rimborso da effettuarsi da parte dell'Appaltatore.

Art. 28 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 29 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.